

R.G. 22/ 2021 (PIANO DEL CONSUMATORE)

OCC: DOTT. ROBERTO CRIVELLO



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 giugno 2022;

letto il piano del consumatore proposto da D'Angelo Giuseppe in data 26 dicembre 2022;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Roberto Crivello, (come integrata in data 24 gennaio 2022), avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3, ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del professionista, nella parte in cui ha escluso che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio



sovraindebitamento, atteso che la suddetta situazione debitoria ha trovato la propria genesi nei reiterati ritardi nella corresponsione dello stipendio da parte del Condominio, datore di lavoro del ricorrente;

osservato che il piano non include il debito nei confronti del creditore ipotecario, Barclays Bank, atteso che è stato mantenuto il rapporto di mutuo nel piano di ammortamento attuale, ricorrendo il presupposto, previsto dall'art. 8 comma 1 ter l. 3/2012, ovvero che il debitore ha regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. in tal senso attestazione di Barclays Bank del 19 maggio 2022, depositata il 24 maggio 2022);

rilevato che la proposta riguarda, quindi, un'esposizione debitoria pari a complessivi € 55.900,21 (non ricomprensive i debiti nei confronti del creditore ipotecario, per le ragioni sopra esposte), in cui i crediti sono distinti in prededucibili, privilegiati e chirografari;

rilevato che il piano prevede, in particolare (cfr. tabella, penultimo paragrafo della pagina 10 del piano del consumatore):

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC e il legale del ricorrente) per complessivi € 3.600,00 (€ 1.800 ciascuno), da eseguirsi nei primi sei mesi dall'omologazione mediante il versamento di una rata di 300,00 € mensili in favore di ciascun professionista;
- il pagamento integrale del credito privilegiato di € 3.757,79, vantato dall'Agenzia Entrate Riscossione, in 96 rate mensili da € 39,14 a partire dal settimo mese dall'omologazione;



- il pagamento nella misura del 30% dei crediti dei creditori chirografari (IFIS NPL Investing, Kruk Italia s.r.l. e Finitalia) in 96 rate mensili dell'importo, rispettivamente, di € 31,38, € 120,32 ed € 1,34 da versarsi a partire dal settimo mese dall'omologazione;
rilevato che il ricorrente assolverà a tale impegno mediante il versamento, a partire dal settimo mese dall'omologazione, di una rata di € 192,18 da ripartire tra i creditori secondo le modalità sopra indicate, attingendo alla retribuzione corrisposta dal proprio datore di lavoro, trattenendo, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente la somma di € 1.447,82 mensili circa (destinata anche al pagamento della rata del mutuo ipotecario di € 352,00 dovuta a Barclays Bank), importo che risulta in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;
ritenuto che la rata mensile, prevista dal piano, risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
osservato che la relazione particolareggiata dell'O.C.C., da allegare alla proposta di piano del consumatore, deve contenere esclusivamente: “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi di procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto o meno conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile...” (novellato art. 9, comma 3 *bis*, L. n. 3/2012);



rilevato che la nuova formulazione della norma prevede che “quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”;

ritenuto, pertanto, che l'asse del giudizio sulla convenienza viene spostato dal momento del deposito della proposta unitamente alla relazione particolareggiata dell'O.C.C. al momento in cui il giudice provvede all'omologa e che tale giudizio di convenienza cessa di essere generalizzato, per diventare eventuale e necessario solamente in caso di contestazioni da parte dei creditori (in tal senso la giurisprudenza di merito: Trib. Milano 1° giugno 2021, Trib. Milano 21 aprile 2021, Trib. Reggio Calabria 8 febbraio 2021, Trib. Trani 12 marzo 2021);

osservato che, nel caso di specie, non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori;

ritenuto che la durata del piano (8 anni e 5 mesi) e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori privilegiati (100%) e ai creditori chirografari (30%), fermo l'integrale pagamento del rateo in favore del creditore ipotecario secondo il piano di ammortamento in corso, costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Dott. Roberto Crivello, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.



omologa il piano del consumatore predisposto da D'Angelo Giuseppe, nato a Palermo il 17.02.1969 e ivi residente in via Rinaldo Montuoro n. 17;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Dott. Roberto Crivello, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce D'Angelo Giuseppe alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Dott. Roberto Crivello.

Palermo, 23/06/2022

Il Giudice delegato

Maria Cultrera

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del

